



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI COOPERAZIONE ECONOMICA

Eccellenze,
Signore e Signori Consiglieri,

ho l'onore di presentare Loro per la ratifica l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana in materia di cooperazione economica, fatto a San Marino il 31 marzo 2009.

Prima di passare all'esame dell'articolato, è opportuno rimarcare l'importanza dei *considerando* introduttivi, che ribadiscono innanzi tutto “la volontà di riaffermare e sviluppare ulteriormente i vincoli secolari di amicizia che accomunano i due Paesi e i due popoli”...”nell'intento di favorire una sempre più completa integrazione dell'economia di San Marino nel complesso tessuto economico italiano e comunitario, nonché di sostenere lo sviluppo delle relazioni economiche fra i due Stati”. Sono parole che oggi infondono una concreta aspettativa di ritorno completo in tempi brevi a quello spirito di amicizia e fattiva collaborazione che deve caratterizzare le relazioni italo-sammarinesi.

Questo accordo è inoltre strettamente connesso con quello in materia di collaborazione finanziaria. Infatti l'art. 17 prevede l'entrata in vigore congiunta dei due accordi e con le stesse modalità. Entrambi inoltre sono collegati alla ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione in materia di doppie imposizioni fiscali del 21 marzo 2002, recentemente firmato, che inserisce in tale Convenzione il nuovo art. 26 sullo scambio di informazioni, formulato secondo il modello OCSE 2005.

Per quanto riguarda l'articolato, l'Accordo prevede una collaborazione in tutti i settori economici fra i due Stati. In particolare, l'articolo 1 definisce la collaborazione in materia finanziaria, improntata sullo sviluppo a San Marino di un sistema finanziario stabile e trasparente in linea con i sistemi italiano ed europeo e su un'efficace vigilanza e sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Gli aspetti finanziari vengono regolati da un separato accordo.

L'articolo 2 definisce la collaborazione in materia industriale e commerciale, da effettuarsi anche tramite scambio di informazioni e missioni ed iniziative congiunte, soprattutto in settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico. Viene altresì agevolata la partecipazione dei rispettivi cittadini e imprese ai lavori originati nei rispettivi territori, compresa l'iscrizione delle imprese nei rispettivi registri.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

La collaborazione nel campo della protezione dell'ambiente è definita dall'articolo 3. Viene soprattutto stabilita la priorità del settore dei cambiamenti climatici, nel cui ambito dovranno essere sviluppati progetti ed attività di collaborazione, in linea con le Convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.

L'articolo 4 definisce la collaborazione in materia di beni immateriali, con particolare riferimento alla lotta contro la contraffazione ed alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tra le forme di cooperazione viene citata la possibilità di scambi di esperienze, visite di studio e consulenza di magistrati ed esperti governativi.

Con l'articolo 5, preso atto del soddisfacente stato di attuazione dell'accordo bilaterale in materia di trasporti del 1997, viene definita la collaborazione in materia di infrastrutture viarie e di trasporti su strada, tramite l'istituzione di un tavolo di concertazione con l'obiettivo di concludere specifiche intese fra i rispettivi organismi pubblici competenti.

L'articolo 6 definisce la collaborazione in materia di infrastrutture aeroportuali e di trasporto aereo con particolare riferimento alla gestione dell'accordo per l'utilizzo dell'aeroporto di Rimini - San Marino e l'articolo 7 quella in materia marittima. In particolare viene confermata l'opportunità e la possibilità che le imbarcazioni iscritte nel registro navale sammarinese utilizzino strutture portuali italiane per il proprio armamento, nel rispetto delle norme sia di sicurezza sia in materia fiscale e doganale e stabilendo un reciproco scambio di informazioni.

La collaborazione nel campo della ricerca e dell'università, di cui all'articolo 8, prevede la definizione di progetti di comune interesse, la circolarità dei docenti delle università dei due Paesi e la creazione di un Parco Scientifico-Tecnologico italo-sammarinese quale uno dei primi obiettivi della collaborazione scientifica.

L'articolo 9 definisce la collaborazione nel campo dell'innovazione e delle tecnologie soprattutto nell'ambito della società dell'informazione e dell'*e-government*.

La collaborazione nel settore turistico, definita dall'articolo 10, prende spunto dall'accordo specifico sottoscritto nel 2002. Viene posto l'accento sulla raccolta di informazioni statistiche e sulla responsabilizzazione delle agenzie turistiche sammarinesi nella gestione dei flussi turistici soggetti a visto d'ingresso.

Nell'articolo 11 si definisce la collaborazione in campo sanitario. L'impegno, tra l'altro, è di facilitare intese tecnico-amministrative sulle procedure di introduzione nel mercato italiano di medicinali, dispositivi medici, alimenti particolari, integratori alimentari ecc., fermi restando i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE. Viene altresì stabilita la creazione di un tavolo di confronto per esaminare la possibilità di allargare la cooperazione sanitaria esistente ad eventuali altri settori.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Nell'articolo 12 l'Italia riconosce l'equiparazione dei cittadini sammarinesi a quelli comunitari anche ai fini dell'iscrizione agli albi professionali, previa conformità dei percorsi formativi professionali sammarinesi alla normativa comunitaria.

L'articolo 13 stabilisce la necessità di garantire il riconoscimento reciproco delle scritture private autenticate, delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali in genere.

L'articolo 14 definisce la collaborazione nel campo dell'energia tramite scambio di informazioni e iniziative congiunte.

Viene infine stabilita l'opportunità di incontri periodici di verifica, anche per la risoluzione, in via amichevole, di eventuali divergenze (articolo 16).

Eccellenze,
Signore e Signori Consiglieri,

ho l'onore di sottoporre alla ratifica, da parte del Consiglio Grande e Generale, l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana in materia di cooperazione economica, fatto a San Marino il 31 marzo 2009.